Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2023

Webinar

—

2 febbraio 2023

Benvenuto e introduzione

Silvia Rimoldi
Riccardo Donadeo

Agenda

01 **Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni**
Fabio Avenale

02 **Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione**
Fabio Avenale

03 **Regime di deducibilità dei costi black list**
Fabio Avenale

04 **Agevolazioni connesse alla Transizione 4.0**
Chiara Blencio

05 **Novità in materia di definizione fiscale**
Alessandro Calastrini

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

01

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

(art.1 co. 107-109 della L. 197/2022)

Fabio Avenale

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

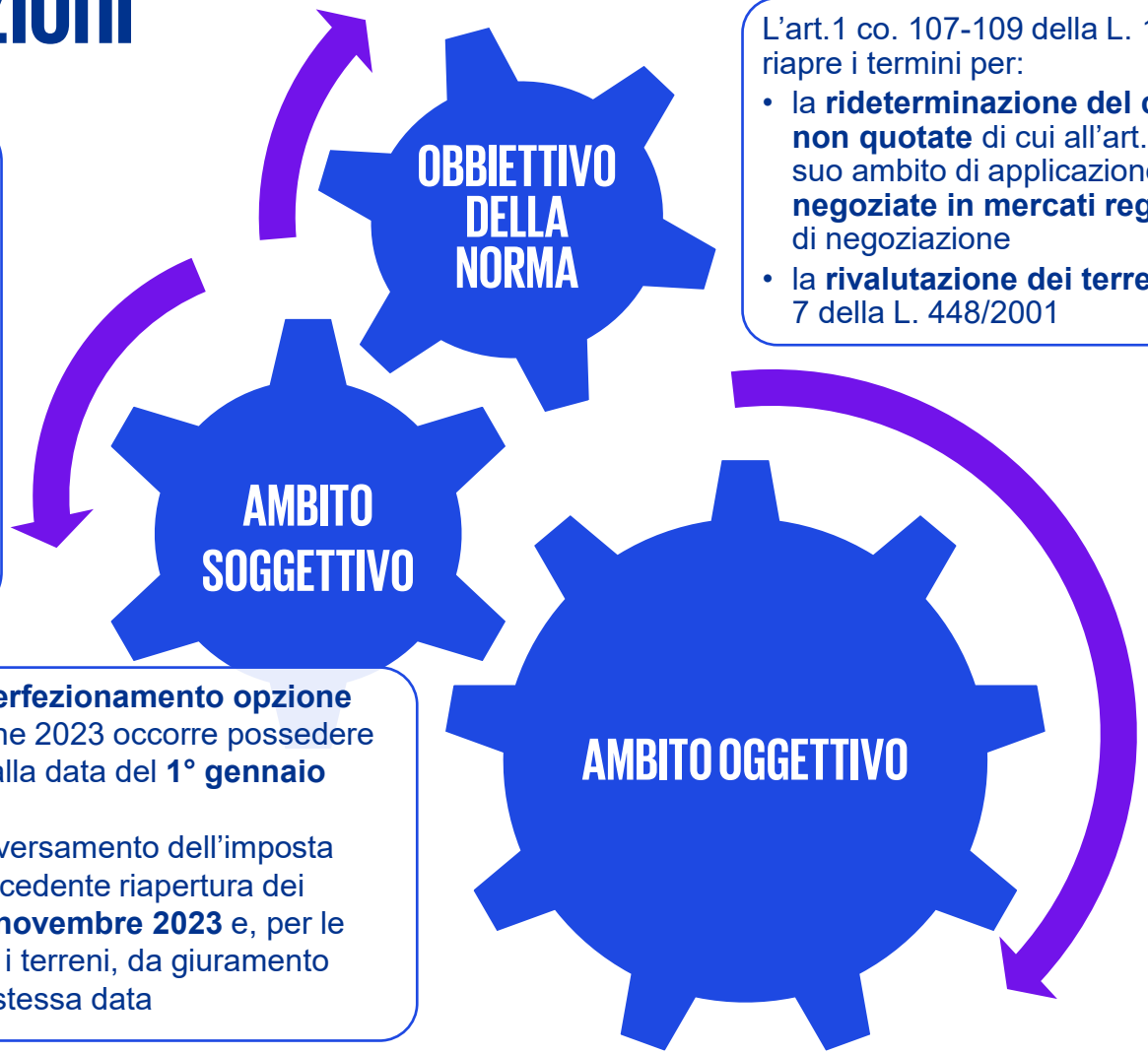

L'art.1 co. 107-109 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) riapre i termini per:

- la **rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate** di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle **partecipazioni negoziate in mercati regolamentati** o in sistemi multilaterali di negoziazione
- la **rivalutazione dei terreni** (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001

- **Soggetti inclusi**:
  - Persone fisiche
  - Società semplici
  - Enti non commerciali
  - Soggetti non residenti per le partecipazioni in società residenti in Italia e non attribuite ad una stabile organizzazione italiana
- **Sono esclusi** tutti i soggetti operanti in **regime di impresa**

Requisito del possesso e perfezionamento opzione
Per avvalersi della rivalutazione 2023 occorre possedere la partecipazione o il terreno alla data del **1° gennaio 2023**
L'opzione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva del **16%** (per la precedente riapertura dei termini era il 14%) entro il **15 novembre 2023** e, per le partecipazioni non quotate ed i terreni, da giuramento della perizia di stima entro la stessa data

La disciplina riguarda:

- Le **partecipazioni** rappresentate da titoli (azioni)
- Le **quote** di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o Società di Persone)
- I diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquistate le partecipazione di cui ai punti che precedono

Tra le partecipazioni «quotate» rientrano quelle negoziate all'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche le partecipazioni in società estere

Per i **terreni** (**agricoli** ed **edificabili**) rilevano solo quelli detenuti al di fuori dell'attività d'impresa

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Partecipazioni non quotate

Per perfezionare l'opzione occorrerà che, entro il **15/11/2023**:

- un professionista abilitato (ad esempio un commercialista) rediga ed asseveri la **perizia di stima** della partecipazione alla data di riferimento
- il contribuente versi l'imposta sostitutiva del **16%** per il suo intero ammontare o, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo

L'**imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia** e, quindi, non solamente sull'incremento del valore

Codice tributo 8055

Partecipazioni quotate

- Per la rideterminazione del costo dei titoli quotati occorre assumere quale valore, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla **media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022** (cfr. Articolo 9, Co. 4, lett. a) del TUIR)
- L'imposta sostitutiva del **16%** deve essere applicata al predetto valore

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Terreni

Per perfezionare l'opzione occorrerà che, entro il **15/11/2023**:

- un professionista abilitato (ad esempio un ingegnere, un architetto, un geometra) rediga ed asseveri la **perizia di stima** del terreno alla data di riferimento
- il contribuente versi l'imposta sostitutiva del **16%** per il suo intero ammontare o, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo

L'**imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia** e quindi non solamente sull'incremento del valore

Imposta sostitutiva e versamento rateale

- L'imposta sostitutiva è pari al 16% del valore «rideterminato»
- E' consentita l'opzione per il **versamento rateale**: **3 rate annuali di pari importo**. Per le Partecipazioni non quotate ed i terreni le scadenze sono: 15/11/2023, 15/11/2024 e 15/11/2025.
- Gli importi rateizzati sono maggiorati degli **interessi del 3% annuo** a decorrere dal 15/11/2023.

Nel caso il contribuente intenda avvalersi della rivalutazione 2023 su beni già rivalutati:

- non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione
- può scomputare l'imposta già versata per la precedente rivalutazione da quella dovuta per effetto della nuova rivalutazione

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Precisazioni …

IRREVOCABILITA' DELL'OPZIONE: il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni è definitiva/irrevocabile (Cric. AdE n 47/2011)

PARTECIPAZIONI QUOTATE: nell'interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023 n. 5-00248, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

- per i titoli detenuti in regime di **risparmio amministrato** ex art. 6 del D.Lgs. 461/97, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse
- come avviene per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate, il **versamento** dell'imposta sostitutiva deve essere fatto **a cura del contribuente e non da parte dell'intermediario**
- possono avvalersi del regime anche i contribuenti che optano per il regime del **risparmio gestito** ex art. 7 del D.Lgs. 461/97
- qualora il **contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito**, *"lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza"*

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

Precisazioni …

ACQUISTO PER SUCCESSIONE O DONAZIONE: gli eredi non possono avvalersi della disciplina in esame in caso di successioni o donazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2023

AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE: in caso di aumenti gratuiti di capitale intervenuti dopo il 1° gennaio 2023 il costo rivalutato dell'intera partecipazione può essere ripartito su tutti i titoli compresi quelli pervenuti per effetto dell'aumento di capitale

CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI: in caso di conversione di obbligazioni in azioni si deve fare riferimento alla data di conversione e non a quella di acquisto delle obbligazioni convertite

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ESTERE: la disciplina si applica anche alle partecipazioni in società estere detenute da soggetti residenti. Ovviamente la rideterminazione del valore non dovrebbe avere effetti ai fini delle imposte da assolvere nello stato estero

DEDUCIBILITA' DELLA SPESA PER LA PERIZIA: se il costo della perizia è sostenuto dalla società, allora la spesa è deducibile per la società. Se, invece, il costo è sostenuto dal socio, la spesa sostenuta per la perizia incrementa il valore della partecipazione

COMPENSAZIONE: l'imposta sostitutiva può essere compensata nel modello F24 con crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 17 del Dgs n. 241/97

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

02

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Fabio Avenale

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

La novità

La Legge di bilancio 2023 ha parzialmente rivisto la disciplina della correzione degli errori contabili introdotta dal “Decreto Semplificazioni” (D.L. 21/06/2022 convertito con la Legge n. 122 del 4/08/2022) con l’intento di semplificare la “gestione fiscale” delle poste contabilizzate in bilancio per effetto della procedura di correzione degli errori contabili

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni” (2022, per i soggetti con «solari»), **è stata data rilevanza fiscale alle poste contabilizzate in bilancio per la correzione degli errori contabili, esonerando il contribuente dalla necessità di presentare dichiarazioni integrative**

La **Legge di bilancio 2023 ha limitato l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove regole** fiscali della correzione degli errori contabili, precisando che queste **trovino applicazione solo per i soggetti che *“sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”*** (sia nel caso di “revisione obbligatoria” sia nel caso di “revisione facoltativa”)

Tale nuova regola non si applica ai **componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa**; viceversa, i **componenti positivi di reddito sarebbero considerati fiscalmente rilevanti sempre**, anche se relativi a periodi d’imposta non più accertabili

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Ambito soggettivo

Il “Decreto Semplificazioni” ha innovato le regole di “competenza fiscale” per i soggetti cui si applica il criterio della “derivazione rafforzata”, per i quali valgono, ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili

In particolare, si tratta delle:

(i) imprese “IAS/IFRS *adopter*”,

(ii) imprese “OIC *compliant*” e

(iii) “microimprese” che hanno optato per la redazione del bilancio in “forma ordinaria”

Per tali soggetti l’art. 83, comma 1, del TUIR dispone che i criteri di “imputazione temporale” valgano ai fini fiscali **anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del “processo di correzione degli errori contabili”**

Analogo regime è disposto ai fini dell’**IRAP**

Data di efficacia

La nuova disciplina sulla correzione degli errori contabili, al pari delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2023, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al **22 giugno 2022** (data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”)

In assenza di diverse (ed espresse) indicazioni normative, si è dell’avviso che la nuova normativa possa trovare applicazione non solo per gli errori contabili commessi (e poi) corretti a decorrere dal 2022, ma anche per gli errori contabili commessi in periodi d’imposta precedenti e corretti dal 2022 in poi (“correzioni a cavallo”). Diversamente, verrebbe notevolmente depotenziata la finalità di semplificazione della disciplina in commento

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Ambito oggettivo

Il “processo di correzione degli errori contabili” **presuppone un esame di quelli che sono gli “errori” che possono ricadere nell’ambito di applicazione della normativa**

Come sottolineato anche da Assonime (cfr. Circolare n. 31 del 19/12/2022), la principale questione interpretativa verte sulla **possibilità di fare assumere rilevanza fiscale non solo alla correzione degli errori di competenza** - tradizionalmente presi in considerazione dalla stessa prassi dell’Agenzia delle entrate – **ma più in generale a tutte le tipologie di errori contabili**

In particolare, Assonime osserva che il riferimento contenuto all’art. 83 del TUIR agli “errori contabili” *tout court* (cioè le *“poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”*) dovrebbe consentire di ritenere che, nel nuovo quadro normativo, assume rilevanza fiscale la correzione di tutte le tipologie di errori contabili e, quindi, non solo di quelli relativi alla competenza delle componenti reddituali

Secondo Assonime, **dovrebbero quindi assumere rilevanza fiscale anche le correzioni contabili concernenti gli errori che vertono sulla qualificazione e la classificazione dei componenti reddituali**; ciò perché, sia i principi contabili nazionali sia quelli internazionali qualificano come “errore contabile” anche quello che il redattore di bilancio commette imputando componenti di reddito che si rilevano poi in tutto o in parte non correttamente misurati, nonché qualificando ad esempio come apporto quello che invece è un provento (e viceversa)

È opportuno che sul punto si esprima l’Agenzia delle entrate, tenuto conto della chiara finalità di semplificazione della disciplina

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Definizione di errore in base ai principi contabili (ie. «errore» vs «cambiamento di stima»)

- Il principio contabile nazionale Oic 29, al paragrafo 44, prevede che *"un **errore** consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile"*
- Una definizione di analogo tenore è contenuta nei principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Infatti, secondo lo Ias 8, paragrafo 5, *"Gli **errori** di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi furono autorizzati all'emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi"*

- In base all'Oic 29, paragrafo 33, *"I cambiamenti di stima sono una conseguenza delle ulteriori informazioni che il trascorrere del tempo consente di acquisire in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria"*
- Analogamente, secondo lo Ias 8, *"Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni o maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore"*

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Contabilizzazione della correzione degli errori contabili

Soggetti OIC:

- In caso di errori non rilevanti: imputazione nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore
- In caso di errori rilevanti (cioè tali da influenzare, individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono dal bilancio) sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore

Soggetti IFRS: correzione dei soli errori rilevanti con effetto sul patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Correzione di errori contabili-Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio: ambito di applicazione

Punti di attenzione	
Quando deve essere effettuata la correzione	Sia gli OIC che IAS/IFRS presuppongono l'obbligo per il redattore del bilancio, una volta avvedutosi dell'errore, di procedere alla correzione dello stesso nell'esercizio in cui è scoperto. Punto dubbio: effetti della non tempestività nella correzione degli errori
Quando ha effetto la correzione	Possibili due tesi: **(i)** la correzione ha rilevanza non appena **rilevata nelle scritture contabili** (libro giornale), ovvero **(ii)** è necessario che il componente di reddito **confluisca nel bilancio**. Assonime propende per la **prima tesi**
Quale rilevanza fiscale ha il componente «corretto»	Possibili due tesi: **(i)** dare rilevanza fiscale alla correzione dell'errore come se fosse avvenuta nell'esercizio viziato dall'errore, ovvero **(ii)** dare rilevanza fiscale alla correzione solamente nell'esercizio in cui viene iscritta. Assonime propende per la **seconda tesi**
Correlazione con l'avvio delle attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria	Tema: individuare il momento in cui l'intervento dell'Amministrazione finanziaria interrompe la possibilità di correggere con efficacia l'errore contabile. La norma nulla dice al riguardo. Le possibili ipotesi sono: **(i)** notifica dell'**accertamento**, **(ii)** redazione del **P.v.c.**, (iii) momento in cui il contribuente viene a **conoscenza dell'attività di verifica fiscale**. Assonime propende per la **terza ipotesi**

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

03

Regime di deducibilità dei costi black list

Fabio Avenale

Regime di deducibilità dei costi black list

Limite alla deducibilità dei costi “black list”

Viene introdotto un **limite alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti in Stati “non cooperativi”** ai fini fiscali

La nuova disposizione ricalca quella in vigore per il 2015 ed abrogata nel 2016

Regola per la deducibilità della spesa

Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, **che hanno avuto concreta esecuzione**, intervenute con controparti residenti in paesi non cooperativi ai fini fiscali sono **ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale** determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR

Tale limite non opera se il contribuente prova (i) l’effettivo interesse economico dell’operazione e (ii) la concreta esecuzione della stessa

Reintrodotto anche l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi indipendentemente dal fatto che i costi siano inferiori o superiori al valore normale

Novità introdotta dall'art. 1 co. 84 della legge di bilancio 2023 (introduzione dei commi da 9-bis a 9-quinquies all'art. 110 del TUIR)

Stati o territori non cooperativi

Ai sensi del nuovo co. 9-bis dell'art. 110 del TUIR, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea

La lista, da ultimo aggiornata il 4/10/2022, ricomprende: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu

La lista è soggetta a revisione semestrale

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’1/1/2023. Per le imprese aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023 “solare”

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Regime di deducibilità dei costi black list

L'obbligo di **indicazione separata dei costi** riguarda tutti i costi che derivano da operazioni effettuate con controparti black list, **indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale** (art. 110 co. 9-ter del TUIR)

Aspetti sanzionatori

A norma dell'art. 8 co. 3-bis del D.Lgs. 471/97, in caso di **omessa o incompleta indicazione delle spese** e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110 co. 9-ter del TUIR, si applica una **sanzione amministrativa**:

- pari al **10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati** nella dichiarazione dei redditi, con un **minimo di 500,00 euro** ed un **massimo di euro 50.000,00 euro**

Qualora il contribuente, oltre alla mancata indicazione in dichiarazione dei costi *black list*, non provi la sussistenza dell'esimente dell'effettivo interesse economico, i costi *black list* eccedenti il valore normale diventerebbero indeducibili. In tal caso verrebbero irrogate le seguenti sanzioni:

- sanzione per **infedele dichiarazione dal 90% al 180% della maggiore imposta** dovuta ai sensi dell'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 471/97
- pari al **10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati** nella dichiarazione dei redditi, con un **minimo di 500,00 euro** ed un **massimo di euro 50.000,00 euro**

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Regime di deducibilità dei costi black list

Termine di 90 giorni per fornire la prova

Ai sensi dell'Art. 110, c. 9-ter del TUIR l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere con l'emissione dell'Avviso di accertamento, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale nel termine di 90 giorni il contribuente ha la possibilità di fornire (i) la prova dell'effettivo interesse economico e (ii) della concreta esecuzione dell'operazione

Se l'Agenzia non ritiene condivisibili le prove fornite dal contribuente deve darne specifica indicazione nell'Avviso di accertamento

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

04

Agevolazioni connesse alla Transizione 4.0

Chiara Blencio

Agevolazioni connesse all'Industria 4.0 - premesse

La **Legge di bilancio 2023** non interviene per prorogare i crediti di imposta introdotti in anni precedenti per investimenti in chiave 4.0., tanto che si può pensare al 2023 come all'anno di definitivo ridimensionamento degli incentivi fiscali Industria 4.0, salvo che nei prossimi mesi si aprano spiragli per poter prorogare o potenziare qualche incentivo fiscale

In particolare per l'anno 2023:

- **non è più applicabile il credito formazione 4.0**
- **il credito di imposta beni materiali 4.0 si dimezza rispetto al 2022**
- **il credito di imposta beni immateriali 4.0 il credito scende dal 50% al 20%**
- **gli aiuti per l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione si dimezzano o riducono sensibilmente**

Inoltre, si ricorda che dal 2023 non è più in vigore il credito di imposta beni strumentali ordinari (materiali e immateriali) non qualificabili come beni 4.0

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Industria 4.0: incentivi dimezzati o scaduti e proroga per le consegne
(art.1 co.423 della L.197/2022)

Credito d'imposta beni materiali 4.0

Con riferimento al credito d'imposta 4.0, l'unica modifica introdotta dalla **Legge di bilancio 2023**, è stata la **proroga** dal 30/6/2023 al 30/9/2023 del **termine "lungo"** per effettuare gli **investimenti in beni materiali 4.0** prenotati entro il 31/12/2022

Nessuna ulteriore estensione è invece prevista, diversamente da quanto inizialmente annunciato, nell'ambito del D.L. 198/2022 (D.L. "Milleproroghe")

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

L'art. 1 co. 423 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha prorogato dal 30.06.2023, o termine lungo, al 30/09/2023 soltanto con riferimento ai **beni materiali 4.0**:

Investimenti	Dall'1/1/2022 al 31/12/2022 (o termine "lungo" del 30/6/2023)	Dall'1/1/2023 al 31/12/2025 (o termine "lungo" del 30/6/2026)
Beni materiali "4.0" (Allegato A alla L. 232/2016)	Credito d'imposta nella misura del: • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni	• Credito d'imposta nella misura del: • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta per i beni immateriali 4.0

Per gli investimenti relativi a **beni immateriali** compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (alle imprese) in misura distinta in base al periodo di riferimento (art. 1 co. 1058, 1058-bis e 1058-ter della L. 178/2020):

Investimenti	Dal 16/11/2020 al 31/12/2023 (o termine "lungo" del 30/6/2024)	Dall'1/1/2024 al 31/12/2024 (o termine "lungo" del 30/6/2025)	Dall'1/1/2025 al 31/12/2025 (o termine "lungo" del 30/6/2026)
Beni immateriali "4.0" (Allegato B alla L. 232/2016)	Credito d'imposta 20% per investimenti dall'1/1/2023 al 31/12/2023 - 20% per investimenti dal 16.11.2020 - 31.12.2021 e 1.1.2023-31.12.2023 (o nel termine "lungo"); - 50% per investimenti dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" 30.6.2023). Costi ammissibili max 1 milione di euro annuale	Credito d'imposta 15%, costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta 10%, costi ammissibili max 1 milione di euro

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta per i beni immateriali 4.0

Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 1 milione di euro	Credito d'imposta nella misura del: • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni	Credito d'imposta 50% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30/6/2023)	(solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30/6/2023)	Credito d'imposta nella misura del: • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024	-	-	Credito d'imposta nella misura del: • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025	-	-	Credito d'imposta nella misura del: • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

1 **Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore**

2 **Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

ESCLUSE

le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali

AMMESSI

i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi

ESCLUSE

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. n. 231/2000

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta beni materiali 4.0

Beni agevolabili

Beni materiali di cui all'Allegato A alla Legge n. 232/2016 – Legge di Bilancio 2016 (vale a dire quelli che erano oggetto dell'iper-ammortamento)

N.B.: i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito R&S&I: aliquote 2023, rinvio del termine per il riversamento del credito e certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

(art.1 co.271-272 della L.197/2022)

Credito R&S&I: aliquote 2023

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione - la misura del credito per il 2023

Dal 1° gennaio 2023: cambio di aliquote per il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e design

Ricerca e sviluppo (ricerca di base, sviluppo sperimentale, ricerca industriale)	
Nel 2022	**Dal 2023 fino al 2031**
20% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 4 milioni di euro	**10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro**

Anche nel 2023, per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 25% per le grandi imprese
- 35% per le medie imprese
- 45% per le piccole imprese

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e Innovazione - la misura del credito per il 2023

Innovazione tecnologica	
Nel 2022 e 2023	Nel 2024 e 2025
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

Innovazione tecnologica con transazione ecologica e innovazione digitale 4.0		
Nel 2022	Nel 2023	Nel 2024 e 2025
15% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro

Design e Innovazione estetica	
Nel 2022 e 2023	Nel 2024 e 2025
10% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Riversamento del credito R&S

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

- L'art. 5 del D.L. 146/2021 ha introdotto il meccanismo del riversamento, senza interessi o sanzioni e con opzione per il pagamento in 3 rate annuali di pari importo, dei crediti di imposta ricerca e sviluppo maturati fra il 2014 e 2019. Unitamente alla disapplicazione di interessi e sanzioni è altresì stata prevista la non punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000
- La speciale procedura non è applicabile nel caso di frode. Infatti, l'accesso al regime di favore è precluso quando il credito sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà o di inesistenza delle spese ammissibili. Il riversamento, ai sensi del comma 12, è altresì precluso in caso di credito contestato con atti impositivi divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (ovvero, al 22 ottobre 2021)

NOVITA'

Con la Legge di Bilancio 2023 viene ulteriormente **prorogato al 30/11/2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento** del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del D.L. 146/2021

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

La richiesta di accesso alla sanatoria riguarda il credito per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013, per gli anni 2015-2019 ed utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021

Le imprese interessate dal riversamento spontaneo sono quelle che:

1) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta
2) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità
3) dal 2017 hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera in modo non conforme all'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1,comma 72, della legge 145/2018
4) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

→ L'accesso alla procedura è escluso in presenza di determinate situazioni, tra le quali la condotta fraudolenta, le fattispecie simulate e la mancanza di documentazione

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1/6/2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del D.Lgs. 241/97

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

Il modello è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Modello+RivCreditoInvRicercaSviluppo.pdf/0ba9a852-7cad-36c7-238b-6f215686f8cf

Agenzia Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse alla richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Conferimento dei dati	I dati personali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'interessato che intende avvalersi della procedura di riversamento può indicare ulteriori dati ed elementi inerenti alla maturazione del credito d'imposta nel riquadro relativo alla dichiarazione analitica. L'indicazione del numero di telefono di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Il modello denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" è suddiviso in sei sezioni: cinque sezioni per ciascun periodo di imposta e una sesta sezione contenente il riepilogo degli importi utilizzati in maniera indebita e da riversare con il modello F24

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

L'ulteriore proroga al 30/11/2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 16/12/2023
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16/12/2023, il 16/12/2024 e il 16/12/2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17/12/2023

Attenzione! Il perfezionamento della procedura si realizza: a) con il versamento dell'intero importo dovuto; b) in caso di rateazione, con il pagamento dell'ultima rata

Il riversamento degli importi dovrà essere effettuato senza la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale"

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

La domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo

Con la risoluzione n. 34/E del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto i seguenti codici tributo:

- 8170 - Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5,commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - UNICA SOLUZIONE
- 8171 - Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5,commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - PRIMA RATA
- 8172 - Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5,commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - SECONDA RATA
- 8173 - Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5,commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - TERZA RATA

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Credito R&S_certificazione qualitativa degli investimenti

L’articolo 23, comma 2, del D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni pubblicato il 21 giugno in Gazzetta), per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa dei crediti d’imposta previsti dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 160/2019, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti “effettuati o da effettuare” ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio relative a: ricerca e sviluppo (comma 200); innovazione tecnologica (comma 201); design e innovazione estetica (comma 202); innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (comma 203)

La certificazione sarà affidata a soggetti pubblici e privati, inclusi in un apposito albo, che dovranno garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché utilizzare nel processo valutativo le apposite linee guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito R&S_certificazione qualitativa degli investimenti

La legge di conversione del D.L. 73/2022 (legge 4 agosto 2022, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°193, in vigore dal 20 agosto 2022), ha aggiunto, tra i soggetti certificatori, anche le università statali, le università statali non legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca

Nella versione originale della norma di agosto, la certificazione poteva essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

Con la Legge di Bilancio 2023 viene modificato l'art. 23 co. 2 del D.L. 73/2022 stabilendo **che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta "non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione"**

A seguito di tale modifica, **sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza**"

È previsto un ampliamento temporale della possibilità di richiedere la certificazione degli investimenti in attività di ricerca sviluppo e innovazione in base alle due discipline vigenti **dal 2015 al 2019 e dal 2020 in poi, fino alla notifica del processo verbale di constatazione**.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Credito R&S_certificazione qualitativa degli investimenti

Quanto agli effetti della certificazione, viene disposto che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

Nel rilasciare la certificazione i soggetti abilitati si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate

Manca purtroppo ancora il Dpcm, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 22 luglio al fine di individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità

Il Dpcm Attuativo dovrà anche stabilire: le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori le modalità e condizioni della richiesta della certificazione i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Lettere di compliance, convenienza del riversamento del credito e controlli dell'Agenzia Entrate: considerazioni

Lettere di invito alla compliance emesse dell' Agenzia entrate

Le imprese che hanno compensato, in tutto o in parte, crediti d'imposta R&S maturati nei periodi compresi tra il 2015 e il 2019, in relazione ai quali si applica la previgente disciplina dell'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., sono state destinatarie, nel corso del 2022, di lettere di compliance dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente

Si tratta di comunicazioni finalizzate a informare i contribuenti della possibilità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta R&S indebitamente fruito, prevista dall'articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021

Il chiaro intento delle lettere ricevute in questi mesi dai contribuenti è stato quello di meglio incentivare un'attività di *due diligence* propedeutica all'accesso alla procedura

Attenzione! L'invio massimo di queste lettere rischia di tradursi, in alcuni casi e per i contribuenti in buona fede, in un riversamento motivato esclusivamente dal timore di incorrere in un imminente accertamento e dalla prospettiva di un inevitabile e oneroso contenzioso tributario

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Valutazioni di convenienza della procedura di riversamento

Focus su alcuni dei 9 “indicatori di rischio” individuati dall’Agenzia Entrate per segnalare possibili incongruenze nel conteggio del credito 2015-2019

a) Spese di R&S composte da spese per personale interno: segnalatore, secondo le Entrate, di potenziale assenza di novità e di ricerca non sperimentale, si riferisce ai casi in cui, contemporaneamente:
   - il rapporto tra spese del personale e costi totali di R&S *intra-muros* sia maggiore o uguale al 95%
   - il rapporto tra spese *extra-muros* e totale spese *intra-muros* sia minore o uguale al 5%

   Non è infrequente che le attività di R&S siano realizzate in modalità *intra-muros,* avvalendosi prevalentemente o esclusivamente di risorse qualificate interne all’azienda

b) Elevata incidenza delle spese per il personale impegnato in R&S: potrebbe essere sintomatico di errata indicazione nel Modello Redditi o erronea quantificazione ai fini del credito d’imposta delle spese del personale impiegato in R&S

   L’indice è calcolato mediante il rapporto tra costo del personale indicato in RU100 col.3 e totale della voceB9) di Conto Economico del bilancio civilistico depositato

c) Media storica pari a zero: segnalatore di potenziale assenza di novità e sistematicità

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Valutazioni di convenienza della procedura di riversamento

I continui cambiamenti nelle posizioni della prassi (ad esempio nel caso del credito per Made in Italy) potrebbero disincentivare il riversamento spontaneo da parte dei contribuenti?

Se, come detto, il beneficio tributario del riversamento è rappresentato dalla possibilità di evitare l'aggravio sanzionatorio, è evidente che posizioni di prassi così distanti fra loro possano aver ingenerato non poche incertezze fra le imprese in ordine all'individuazione delle attività agevolabili

Una simile circostanza si traduce nella possibilità di richiedere al giudice tributario proprio la disapplicazione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 546/1992; è appena il caso di notare che l'adozione di prassi contrastanti è una delle ipotesi espressamente individuate dalla giurisprudenza della Cassazione che giustificano la disapplicazione delle sanzioni (Cass. 28 novembre 2007 n. 24670 e 21 marzo 2008 n. 7765)

In questo senso, dunque, simili posizioni di prassi potrebbero indurre le imprese a non riversare il credito ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che, in caso di accertamento, i contribuenti potrebbero comunque ottenere lo stralcio delle sanzioni amministrative, conducendo a uno scenario sostanzialmente parificato a quello del riversamento anche in caso di soccombenza in giudizio

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Su cosa si concentreranno i prossimi controlli dell'Agenzia Entrate?

Come si desume dalla circolare n. 21/E del 20 giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di controllo degli Uffici si concentrerà, tra gli altri, sui soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali "*tra cui il credito d'imposta per ricerca e sviluppo*"

Nel mirino del Fisco la costruzione di documentazione solo formalmente corretta e gli indicatori di rischio predittivi di attività potenzialmente fraudolenti

"Per quanto riguarda il controllo sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito

Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all'azienda, è difficilmente compatibile con l'attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell'impresa, con l'assenza di costi per l'attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all'istituzione del credito d'imposta, ecc. ..."

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Su cosa si concentreranno i prossimi controlli dell'Agenzia Entrate?

La circolare stabilisce inoltre che tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all'azienda è difficilmente compatibile:

i) con l'attività economica dichiarata;

ii) con la struttura organizzativa dell'impresa;

iii) con l'assenza di costi per l'attività di ricerca e sviluppo interna, negli anni precedenti all'istituzione del credito d'imposta

Il contraddittorio preventivo – nella circolare si legge:

"*L'attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, limitando l'attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose,* ***e valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo***"

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

05
Novità in materia di definizione fiscale
(art. 1 co. 153-185 della L. 197/2022)

Alessandro Calastrini

Novità in materia di definizione fiscale

La legge 29 dicembre 2022, n. 1971 (di seguito legge di bilancio 2023) (articolo 1 commi 153-185) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici

Con la circolare 2/E del 27 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure previste dalla cd. "Tregua fiscale", ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con specifico riferimento all'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 27663 del 30/01/2023

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Definizione degli avvisi bonari

(art. 1 co. 153-157 della L. 197/2022)

Definizione degli avvisi bonari

La definizione dell’art. 1 co. 153 della L. 197/2022 riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72

- Rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1/1/2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1/1/2023
- Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve, in armonia con l’art. 2 del D.Lgs. 462/97, accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%
- Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l’art. 6 co. 1 del DM 21/5/2009
- La definizione avviene pagando le somme entro i 30 giorni. È altresì necessario che all’1/1/2023 il menzionato termine non sia spirato

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

(art. 1 co. 166-173 della L. 197/2022)

Regolarizzazione delle irregolarità formali

I commi da 166 a 173 2 introducono la sanatoria delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

- Per l'art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le "*irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi". Al co. 170 si prevede che "la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato*"

In particolare, il comma 166 in commento prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), **commesse fino al 31 ottobre 2022**, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

- Sotto il **profilo soggettivo**, si osserva che la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne
- Sotto il **profilo oggettivo**, considerati gli ambiti impositivi indicati al comma 166, è possibile regolarizzare le violazioni formali (i.e., le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale) commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta

Trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione, ovvero di tutte le violazioni rientranti nell'art. 8 del D.Lgs. 471/97, relativo alle violazioni dichiarative che non hanno riflesso sull'imposta, punite con la pena fissa da 250 a 2.000 euro

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31/3/2023 e il 31/3/2024

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1/1/2023)

Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
(art.1 co. 174-178 della L. 197/2022)

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

I commi da 174 a 178 introducono, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, una peculiare forma di "**ravvedimento operoso cd. speciale**", che, derogando parzialmente alla disciplina ordinaria che ne regolamenta l'istituto (articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997), prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

- Questa sanatoria si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97 per la circostanza che **le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale** (otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo)
- I ravvedimenti già eseguiti all'1/1/2023 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 rimangono validi e non c'è rimborso di quanto pagato
- Tenuto conto che, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso, è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la **compensazione** di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Ambito temporale di applicazione

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti"

Sembrano dunque sanabili le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021). Il legislatore parla di violazioni "*relative al*" e non "*commesse nel*" periodo di imposta 2021. Lo stesso, a maggior ragione, vale per le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello IVA 2022 (periodo di imposta 2021). Si dovrebbe trattare di violazioni ancora accertabili al 31/12/2021

Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni "ravvedibili" non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197315

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

(art. 1 co. 179-185 della L. 197/2022)

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento- le fattispecie oggetto di regolarizzazione

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

1. processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023
2. avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023
3. inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023

le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di **un diciottesimo** del minimo previsto dalla legge

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Le fattispecie oggetto di regolarizzazione

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate

Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Perfezionamento della regolarizzazione

- La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso
- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

- Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell'ambito di applicazione della regolarizzazione secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - cenni

(art. 1 co. 186-205 della L. 197/2022)

Definizione delle liti pendenti

L’art. 1, commi da 186 a 205, prevede la possibilità di definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, non passate in giudicato

L’accesso all’istituto è subordinato:

(1) al fatto che la controparte nella controversia sia l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane

(2) la controversia non abbia ad oggetto (anche solo in parte) risorse proprie dell’UE, IVA riscossa all’importazione o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

Le controversie pendenti possono essere definite, in generale, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (riferibile all’imposta, esclusi sanzioni ed interessi)

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Definizione delle liti pendenti

Sono, tuttavia, previste le seguenti deroghe:

- pagamento del 90% del valore della controversia, qualora la causa sia pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
- pagamento 40% del valore del tributo, qualora la causa sia stata decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in senso favorevole al contribuente
- pagamento 15% del valore del tributo, qualora la causa sia stata decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in senso favorevole al contribuente
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, la definizione prevede il pagamento del tributo per l'intero, esclusi interessi e sanzioni, relativamente alla parte di atto rispetto alla quale il contribuente è risultato soccombente. Per la restante parte, si applicano le riduzioni del 40% ovvero del 15%
- pagamento del 5% del valore della lite qualora la causa sia pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e il contribuente sia stato già vittorioso in entrambi i giudizi di merito

KPMG

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Definizione delle liti pendenti

Specifiche disposizioni sono previste nel caso di controversie relative alle sole sanzioni, a seconda che siano o meno collegate al tributo

Entro il 30 giugno 2023, il contribuente che intenda beneficiare dell'istituto in commento dovrà presentare la domanda di definizione e procedere con il pagamento (anche rateale) dell'importo agevolato, scomputando gli importi già versati in pendenza del giudizio

La disposizione prevede norme specifiche in materia di sospensione del processo e dei termini di impugnazione e riassunzione

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 ed è impugnabile, entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle presenti disposizioni per la definizione delle liti

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Q&A

Nel caso non riuscissimo a rispondere a tutte le domande, potete sottoporle nella chat o mandarle direttamente per email al seguente indirizzo:

it-fmsaeventi@kpmg.it-
@kpmg.it

Sarà poi nostra premura darvi riscontro il più presto possibile

Grazie

Contatti

Fabio Avenale

Partner

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG

T +39 011 883166

favenale@kpmg.it

Alessandro Calastrini

Associate Partner

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG

T +39 011 883166

acalastrini@kpmg.it

Chiara Blencio

Senior Manager

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG

T +39 011 883166

cblencio@kpmg.it

Grazie

Contatti

Riccardo Donadeo
Partner
Audit, KPMG S.p.A.

T + 39 011 8395144
rdonadeo@kpmg.it

Riccardo Cavazzana
Senior Manager
Audit, KPMG S.p.A.

T +39 011 8395144
rcavazzana@kpmg.it

Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.

kpmg.com/socialmedia

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell’organizzazione globale KPMG.